

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di febbraio  
= 15 febbraio 2008 =

In Bussolengo, piazza Nuova n. 14 presso la Sede del Comune.  
Avanti a me dott. Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto  
al Collegio Notarile di Verona, alla presenza delle testimoni  
note ed idonee, come mi confermano, signore:

FORMENTI NICOLETTA, nata a Bussolengo (VR) l'8 agosto 1969,  
domiciliata a Bussolengo (VR), piazza Nuova n. 14;

TOMMASINI TATIANA, nata a Bussolengo (VR) il 25 giugno 1980,  
domiciliata a Bussolengo (VR), piazza Nuova n. 14;

si sono costituiti:

- "COMUNE DI BUSSOLENGO", codice fiscale 00268250230 (di se-  
guito denominato "Comune"), qui rappresentato da:

LAVAGNOLI dott. GIOVANNI, nato a Tregnago (VR) l'8 giugno  
1947, nella veste di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona  
e dell'Area Amministrativa-Contabile del Comune stesso, in-  
terviene inoltre anche per accettare l'incarico attribuito  
nel prosieguo di questo atto,

MAZZI ALVIANO, nato a Bussolengo (VR) il 24 maggio 1954, nel-  
la veste di Sindaco del Comune di Bussolengo;

entrambi domiciliati per la carica presso la Sede del Comune  
di Bussolengo, in piazza Nuova n. 14, in esecuzione della  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22 novembre  
2007, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 33  
del 13 febbraio 2008, che in copia autentica si allegano al  
presente atto sotto le lettere "A" e "B";

- "PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE", con sede in Bussolen-  
go (VR), piazza Nuova n. 3, codice fiscale 93009670238, ente  
ecclesiastico civilmente riconosciuto, qui rappresentato da:

COSTA Don GIORGIO, nato a Sona (VR) il 29 agosto 1954, resi-  
dente a Bussolengo (VR), Piazza Nuova n.3,

nella veste di Parroco pro tempore, autorizzato al compimento  
del presente atto in forza di autorizzazione dell'Ordinario  
Diocesano della Diocesi di Verona del 18 gennaio 2007 n. 3461  
rep. che in originale si allega al presente atto sotto la  
lettera "C";

- "PARROCCHIA CRISTO RISORTÓ", con sede in Bussolengo (VR),  
via Cristoforo Colombo n. 3, codice fiscale 93010830235, en-  
te ecclesiastico civilmente riconosciuto, qui rappresentato  
da:


SOARDO Don PIERGIORGIO, nato a Verona il 14 maggio 1956, re-  
sidente a Bussolengo (VR), via Cristoforo Colombo n. 3,

nella veste di Parroco pro tempore, autorizzato al compimento  
del presente atto in forza di autorizzazione dell'Ordinario  
Diocesano della Diocesi di Verona del 18 gennaio 2007 n. 3461  
rep. sopra allegata sotto la lettera "C".

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

COPIA

REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI VERONA 1  
IL 27 FEB 2008  
N. 1732 ATTI P. 32/08  
REG. ....  
TRS. ....  
CAT. ....  
D.L. 417/91 ....  
INVIM ....  
T.S. ....  
ESATTE E EFENTE  
IL DIRETTORE



personale io Notaio sono certo, alla presenza delle testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto di costituzione di Fondazione.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo questo atto al quale i componenti pongono quale introduzione quanto di seguito riportato.

Con atto in data 23 dicembre 1926 a ministero Notaio Battisti dott. Agostino, il Reverendo Parroco Mons. Angelo Bacilieri ebbe a donare al Comune di Bussolengo una proprietà immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati di Bussolengo sez. A - foglio II - mappali 137 -138 - 142 143, donazione preventivamente accettata con delibera del Podestà n. 34 del 22 ottobre 1926, resa esecutiva con visto prefettizio n. 21698 del 4 dicembre 1926.

Per espressa volontà del donante la donazione era sottoposta all'onere che:

"- i beni donati venissero in perpetuo destinati ad uso e beneficio dell'Asilo Infantile di Bussolengo...

- che istitutrici fossero le Ancelle di Carità o altre suore scelte di intelligenza con il Vescovo di Verona

- e che la Direzione Spirituale fosse affidata al Parroco pro tempore di Bussolengo".

Dal 1926 fino all'anno scolastico 1991-92, la Scuola Materna è stata gestita direttamente dal Comune; successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27 luglio 1992, in esecuzione dell'art. 22 della Legge 142/90, è stata costituita la Istituzione Comunale "Scuola Materna A. Bacilieri" quale forma gestionale del servizio scuola materna erogato dal Comune in ossequio alla donazione del Reverendo mons. Bacilieri.

Oggi i motivi che spingono il Comune e le due Parrocchie a costituire la Fondazione sono da ricercare in una maggiore autonomia organizzativa, didattica, decisionale e patrimoniale rispetto alla Istituzione, il tutto nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, in ottemperanza alla vigente legislazione civile in materia di donazioni modali, nonché in applicazione alle vigenti leggi in materia di istruzione e scuola per l'infanzia.

Per quanto sopra riportato, da considerare i presupposti in base ai quali le parti hanno maturato la decisione di addvenire alla costituzione della Fondazione, le parti

convengono quanto segue:

ART. 1 - E' costituita per iniziativa del Comune di Bussolengo, di concerto con le Parrocchie di Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto di Bussolengo, la

"FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI -  
SCUOLA DELL'INFANZIA - BUSSOLENGO"

o più brevemente denominata "Fondazione Mons. A. Bacilieri", con sede legale in Bussolengo (VR), Piazza Bacilieri n. 4.

ART. 2 - La Fondazione ha durata illimitata.

ART

ter

con

seg

a.

Mor

re,

for

la

gic

del

di

cul

b.

zic

a

mur

c.

sis

d.

all

ART

meo

a.

bil

zic

b.

viq

par

c.

l'i

meo

d.

del

e.

zic

ver

go;

f.

erc

del

ART

tiv

nut

pre

za

leq

ART

zic

scc

ART. 3 - La Fondazione, che svolge la propria attività nel territorio del Comune di Bussolengo e dei Comuni limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Veneto, ha i seguenti scopi:


- a. continuare a dare esecuzione alla volontà del Reverendo Mons. A. Bacilieri e conseguentemente mantenere, incrementare, e qualificare, l'erogazione del primario servizio di formazione - educazione istruzione all'infanzia favorendone la crescita fisica, intellettuale e sociale, morale e religiosa nella concezione cristiana della vita in una visione del bambino quale soggetto attivo impegnato in un processo di integrazione con i pari e gli adulti, l'ambiente e la cultura, a ciò integrando l'opera della famiglia;
- b. realizzare e gestire il servizio di educazione ed istruzione e cura dell'infanzia con riferimento ai bambini (da 01 a 06 anni) residenti nel territorio di Bussolengo e nei Comuni limitrofi;
- c. erogare servizi di educazione ed istruzione, cura ed assistenza all'infanzia e di integrazione della stessa;
- d. erogare servizi di assistenza alla famiglia nel sostegno all'educazione ed istruzione dell'infanzia.

ART. 4 - Gli scopi di cui all'art. 3, vengono perseguiti mediante:

- a. utilizzazione e destinazione diretta del patrimonio immobiliare di proprietà, per l'esercizio di attività di educazione ed istruzione degli infanti da 01 a 06 anni;
- b. gestione diretta della scuola dell'infanzia secondo le vigenti normative in materia scolastica, attesa la acquisita parità (decr. Regione Veneto);
- c. erogazione di servizi integrati di cura e formazione per l'infanzia a sostegno delle famiglie e di concerto con le medesime;
- d. attuazione di ogni forma di integrazione e promozione delle categorie deboli e non abbienti;
- e. attuazione ed erogazione del servizio pubblico di educazione ed istruzione all'infanzia, a mezzo di apposita Convenzione di servizio da stipulare con il Comune di Bussolengo;
- f. l'affidamento della direzione religiosa e vigilanza nella erogazione del servizio educativo ai Parroci, nel rispetto dell'originario intento di Mons. Bacilieri.

ART. 5 - La Fondazione è disciplinata e svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che i componenti qui mi esibiscono e che, previa lettura da me datane ai componenti stessi alla presenza delle testimoni, viene dagli stessi approvato e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "D".

ART. 6 - Ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione, i componenti, nella loro rispettiva qualità, costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione come segue:



a) fondo di dotazione iniziale pari a complessivi Euro 50.000 (cinquantamila) di cui:

- Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Bussolengo;
- Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Cristo Risorto di Bussolengo;
- Euro 25.000 (venticinquemila) apportati dal Comune di Bussolengo.

Le somme dell'apporto iniziale saranno versate presso la tesoreria comunale a disposizione della Fondazione.

b) la piena proprietà del seguente bene immobile conferito dal Comune di Bussolengo:

in Comune di Bussolengo (VR), via Monte Adamello n. 24, porzione di fabbricato destinato a scuola dell'infanzia con annesso terreno di pertinenza, il tutto censito al Catasto del Comune di Bussolengo come segue:

Catasto dei Fabbricati, foglio 13, mappali:

671 sub. 1 - p.S1-T - cat. B/5 - cl. 2 - mc. 5.938 - RCE 7.973,49

671 sub. 3 - p.T-1 - cat. B/1 - cl. U - mc. 654 - RCE 709,30  
come risulta dalle planimetrie che, approvate e sottoscritte, si allegano sotto le lettere "E" ed "F";

Catasto Terreni, foglio 13, mappale:

507 - prato irrig. - ha. 0.62.70 - RDE 39,51 - RAE 30,76  
tra confini: mappali 461, 462, 805, 803, 832, 818, 1330.

Le parti convengono espressamente di costituire a favore del Comune di Bussolengo il diritto d'uso esclusivo gratuito della cucina (zona cottura) che si trova al piano terra, facente parte dell'unità censita al mappale 671 sub. 1.

Nell'apporto sono compresi i millesimi di comproprietà sugli enti comuni e di uso comune ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civile, tra cui:

- il mappale 671 sub. 4 (passaggio e centrale termica), b.c.n.c. ai subalterni 1 e 2;
- il mappale 671 sub. 5 (passaggio), b.c.n.c. ai subalterni 1, 2 e 3,

come risultanti dall'elaborato planimetrico che, approvato e sottoscritto, si allega sotto la lettera "G".

L'immobile sopra descritto viene destinato e vincolato al patrimonio della Fondazione ed è stato stimato nel valore di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), come risulta dalla perizia redatta dal geom. Corrado Ridolfi, asseverata con giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale di Verona in data 4 giugno 2007 n. 3902/07 cron., perizia che, omessa la lettura per concorde dispensa delle parti, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "H".

Si prevede espressamente che non potrà essere costituito nessun vincolo di natura reale, a titolo di garanzia o a qualsiasi altro titolo, in grado di incidere sul valore del

bene

Il

stat

gli

scuo

che

diri

Il

ogni

cess

nale

Gara

con:

par'

ni,

zio:

con

nai

to

199

604

199

Ai

pre

dic

- :

for

gli

del

sci

-

st:

di

lei

gi

Il

no:

mo

at

st

ch

"M

-

no

st

a)

li

20

-

bi

bene immobile oggetto del conferimento.

Il conferimento del bene immobile viene fatto oggi nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con gli arredi, le dotazioni esistenti, le attrezzature della scuola, così come descritti e classificati nell'inventario che si allega sotto la lettera "I" e con azioni, ragioni, diritti, servitù attive e passive inerenti.

Il possesso è trasferito alla Fondazione conferitaria per ogni effetto utile ed oneroso dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione della Fondazione nel registro regionale delle Persone giuridiche.

Garantisce parte conferente la piena proprietà di quanto conferito, alla stessa pervenuto come indicato in altra parte di questo atto, e la libertà dello stesso da iscrizioni, pesi e trascrizioni di pregiudizio in genere, ad eccezione di vincolo di destinazione ad uso infantile costituito con l'atto di donazione trascritto a Verona in data 22 gennaio 1927 al n. 1012 R.G. e n. 688 R.P. e confermato con atto ricognitivo di vincolo autenticato in data 12 dicembre 1995 dal Notaio Mario Bernardelli di Bosco Chiesanuova, n. 6046 di repertorio, trascritto a Verona in data 25 giugno 1996 con nota n. 18270 R.G. e n. 13171 R.P.

Ai sensi della vigente normativa urbanistica, il legale rappresentante della parte conferente dott. Giovanni Lavagnoli, dichiara che:


- l'immobile oggetto di quest'atto è stato costruito in conformità al progetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Bussolengo in data 2 aprile 1974 n. 22 reg. del., e che è stato dichiarato agibile con certificato rilasciato dal Comune di Bussolengo in data 19 gennaio 1987 n. 6;

- non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bussolengo in data 11 febbraio 2008 n. 005195 prot., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "L".

Il legale rappresentante della parte conferente dichiara che non sussiste, in relazione al Dlgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, l'obbligo di allegare al presente atto l'attestato di certificazione energetica ovvero l'attestato di qualificazione energetica, come risulta dalla dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera "M". Infatti:

- l'edificio di cui le unità immobiliari in oggetto fa parte non è stato costruito, ricostruito dopo demolizione o ristrutturato (ai sensi dell'articolo 3 secondo comma lettera a) del Decreto Legislativo 192/2005) in forza di titolo edilizio richiesto o presentato dopo la data dell'8 ottobre 2005;

- non sono stati eseguiti sull'edificio di cui l'unità immobiliare in oggetto fa parte o sui relativi impianti inter-



venti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali ci si sia avvalsi di incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti;

- trattasi di singola unità immobiliare e non dell'intero edificio;

- il contratto di gestione degli impianti termici o di climatizzazione relativo all'edificio non è stato stipulato nè rinnovato dopo l'1 luglio 2007.

Le parti rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale.

ART. 7 - Al fine della formazione dell'organo amministrativo e di controllo, come indicato nello statuto allegato, viene nominato quale soggetto responsabile per promuovere il completamento degli organi della Fondazione, Alviano Mazzi, il quale avrà l'incarico di provvedere a tutte le pratiche necessarie per la Fondazione, richiedere la designazione dei soggetti che assumano la veste di Consiglieri della Fondazione, provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della Fondazione e svolgere ogni incarico fino al termine del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto), data entro la quale dovrà essere formalmente costituito il primo Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni previste dallo statuto.

Le parti conferiscono al Presidente della Fondazione ogni più ampio mandato per concludere con il Comune di Bussolengo, in nome e per conto della Fondazione, una convenzione per la gestione della Scuola d'infanzia Mons. Bacilieri. A tal fine viene ad esso conferito ogni potere per fare tutto quanto richiesto e necessario per il buon esito del mandato, con promessa di rato e valido e senza che mai possa opporsi difetto o imprecisione di poteri.

ART. 8 - Il presente atto di dotazione, come la qui costituita Fondazione, avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Veneto, con il quale la Fondazione Mons. Bacilieri acquisterà la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modifiche ed integrazioni. La condizione si intenderà avverata se il riconoscimento avverrà entro il 31 DICEMBRE 2008.

ART. 9 - La Fondazione opererà nel territorio del Comune di Bussolengo e dei Comuni limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Veneto e chiederà pertanto il riconoscimento Regionale.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, ad eccezione dello statuto, allegato sotto la lettera "D", da me letto ai comparenti alla presenza delle testimoni.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della Fondazione, la quale si avvale delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 275 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Ric  
sci  
da  
pro  
unc  
Cor  
cia  
Fi:  
Fi:  
Fi:  
Fi:  
Fi  
Fi  
Fi  
Fi

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto ai comparenti, presenti le testimoni, che lo approvano e con me Notaio ed i testi lo sottoscrivono alle ore undici.

Consta il presente atto di due fogli scritti per intere facciate sei e sin qui della settimana.

Firmato: d.Piergiorgio Soardo

Firmato: Costa d .Giorgio

Firmato: Giovanni Lavagnoli

Firmato: Alviano Mazzi


Firmato: Tatiana Tommasini - teste

Firmato: Nicoletta Formenti - teste

Firmato: Maurizio Marino Notaio

Esatta trascrizione  
a VERONE il 20 MAR 2008  
all'IGNA n. 8242 R.P.  
esatti Euro /

Esatta trascrizione  
a VERONE il 20 MAR 2008  
all'IGNA n. 8243 R.P.  
esatti Euro /



Repertorio n.64351-----Raccolta n. 16727-----

ATTO INTEGRATIVO DELLA "FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI -  
SCUOLA DELL'INFANZIA - BUSSOLENGO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di maggio,  
= 5 maggio 2008 =

In Verona, in via Saffi n. 2/D.

Avanti a me dott. Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto  
al Collegio Notarile di Verona, si sono costituiti:

- "COMUNE DI BUSSOLENGO", codice fiscale 00268250230 (di se-  
guito denominato "Comune"), qui rappresentato da:

LAVAGNOLI dott. GIOVANNI, nato a Tregnago (VR) l'8 giugno  
1947, domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di  
Bussolengo, in piazza Nuova n. 14,

nella veste di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e  
dell'Area Amministrativa-Contabile del Comune stesso, auto-  
rizzato al compimento del presente atto in esecuzione della  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22 novembre  
2007, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 33  
del 13 febbraio 2008, che in copia autentica si trovano alle-  
gate all'atto da me ricevuto in data 15 febbraio 2008, n.  
64012 di repertorio, registrato a Verona il 27 febbraio 2008  
al n. 4752;

- "PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE", con sede in Bussolen-  
go (VR), piazza Nuova n. 3, codice fiscale 93009670238, ente  
ecclesiastico civilmente riconosciuto, qui rappresentato da:  
COSTA Don GIORGIO, nato a Sona (VR) il 29 agosto 1954, resi-  
dente a Bussolengo (VR), Piazza Nuova n. 3,


nella veste di Parroco pro tempore, autorizzato al compimento  
del presente atto in forza di autorizzazione dell'Ordinario  
Diocesano della Diocesi di Verona del 18 gennaio 2007 n. 3461  
rep. che in originale si trova allegata all'atto da me rice-  
vuto in data 15 febbraio 2008, n. 64012 di repertorio, regi-  
strato a Verona il 27 febbraio 2008 al n. 4752;

- "PARROCCHIA CRISTO RISORTO", con sede in Bussolengo (VR),  
via Cristoforo Colombo n. 3, codice fiscale 93010830235, ente  
ecclesiastico civilmente riconosciuto, qui rappresentato  
da:

SOARDO Don PIERGIORGIO, nato a Verona il 14 maggio 1956, re-  
sidente a Bussolengo (VR), via Cristoforo Colombo n. 3,  
nella veste di Parroco pro tempore, autorizzato al compimento  
del presente atto in forza di autorizzazione dell'Ordinario  
Diocesano della Diocesi di Verona del 18 gennaio 2007 n. 3461  
rep. che in originale si trova allegata all'atto da me rice-  
vuto in data 15 febbraio 2008, n. 64012 di repertorio, regi-  
strato a Verona il 27 febbraio 2008 al n. 4752;

i quali intervengono nella loro qualità di Fondatori della  
"FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI - SCUOLA DELL'INFANZIA -  
BUSSOLENGO", con sede in Bussolengo (VR), Piazza Bacilieri n.  
4, codice fiscale 93199240230.

REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI VERONA 1  
14 MAR 2008  
ATTI PUBBLICI  
REG. ....  
TRS. ....  
CAT. ....  
D.L. 417/91 ....  
INVIM .....  
I.S. ....  
ESATTE E ESENTI  
IL DIRETTORE



MAURIZIO MARINO - NO. AIO

E' altresì presente il signor:

- MAZZI ALVIANO, nato a Bussolengo (VR) il 24 marzo 1954, domiciliato presso la Sede del Comune di Bussolengo, in piazza Nuova n. 14,

nella veste di Amministratore provvisorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 (sette) dell'atto costitutivo.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

- con atto costitutivo da me ricevuto in data 15 febbraio 2008, n. 64012 di repertorio, registrato a Verona il 27 febbraio 2008 al n. 4752, il COMUNE DI BUSSOLENGO, la PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE e la PARROCCHIA CRISTO RISORTO ebbero a costituire la Fondazione denominata "FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI - SCUOLA DELL'INFANZIA - BUSSOLENGO", avente lo scopo di erogare il servizio di formazione, educazione ed istruzione all'infanzia, realizzare e gestire il servizio di educazione ed istruzione e cura dell'infanzia con riferimento ai bambini (da 01 a 06 anni) residenti nel territorio di Bussolengo e nei Comuni limitrofi, erogare servizi di assistenza alla famiglia nel sostegno all'educazione ed istruzione dell'infanzia;
- nell'atto costitutivo è stato nominato Amministratore provvisorio della Fondazione il signor MAZZI ALVIANO, nella sua veste di Sindaco del Comune di Bussolengo, con l'incarico di provvedere a tutte le pratiche necessarie per la nascita della Fondazione, richiedere la designazione dei soggetti che assumano la veste di Consiglieri della Fondazione, provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della Fondazione e svolgere ogni incarico fino al termine del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto), data entro la quale dovrà essere formalmente costituito il primo Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni previste dallo statuto;
- la Fondazione ha richiesto alla Regione Veneto il riconoscimento della personalità giuridica, con domanda protocollata in data 20 marzo 2008 n. 152707/41.15;
- la Regione Veneto, con comunicazione del 22 aprile 2008, n. 213964/41.15 prot., ha richiesto di integrare l'art. 27 (ventisette) dello statuto sociale, precisando che il patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto al Comune di Bussolengo nel pieno rispetto della volontà espressa nell'atto di donazione del Rev. Mons. Angelo Bacilieri;
- la Regione Veneto ha inoltre ritenuto che i tempi di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, stabiliti dall'art. 7 (sette) dell'atto costitutivo, siano eccessivamente lunghi ed ha quindi richiesto alla Fondazione di procedere alla costituzione dell'Organo Amministrativo in tempi più brevi;
- i Fondatori, ritenendo che l'integrazione all'art. 27 (ventisette) corrisponda effettivamente a quanto voluto dagli

stessi e dal disponente Rev. Mons. Bacilieri e sia in linea con le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, intendono dare attuazione alla richiesta della Regione Veneto, procedendo altresì ad anticipare il termine per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

- I -

apportano allo statuto la seguente integrazione approvando il nuovo testo dell'articolo 27 (ventisette) dello statuto sociale dell'Associazione, nella seguente nuova forma:

**"Art. 27 - Liquidazione**

1. Ai sensi dell'art. 30 del C.C., in caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio dovrà tornare nella disponibilità del Comune di Bussolengo che ha effettuato l'apporto, nel pieno rispetto della volontà espressa nell'atto di donazione del Rev. Mons. Angelo Bacilieri; in caso di passività queste saranno saldate utilizzando e/o liquidando dapprima il patrimonio acquisito successivamente alla costituzione della Fondazione e solo per l'eventuale residuo passivo con il patrimonio originario per quanto necessita, devolvendo l'esuberante attivo al Comune".

I componenti mi presentano il nuovo testo di statuto che, aggiornato con la predetta integrazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dagli stessi avvenute dal darne lettura.

- II -

modificano il termine entro il quale la Fondazione deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandolo nel 30 maggio 2008.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della Fondazione, la quale si avvale delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 275 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, essendo il presente atto connesso all'atto costitutivo della Fondazione del 15 febbraio 2008, n. 64012 di mio repertorio sopra citato, con il quale il Comune di Bussolengo ha conferito nella Fondazione medesima la proprietà di beni immobili.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto ai componenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 9,45.

Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere facciate due e sin qui della terza.


Firmato: Alviano Mazzi

Firmato: d.Piergiorgio Soardo

Firmato: Costa d.Giorgio

Firmato: Giovanni Lavagnoli

Firmato: Maurizio Marino Notaio



**STATUTO**

**Art. 1 - Natura dell'atto di Fondazione**

1. L'Atto di Fondazione, regolato dagli artt. 14 - 35 del Codice Civile, è atto unilaterale con il quale il Comune di Bussolengo, di concerto con le Parrocchie di Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto, promuovono la costituzione di un Ente di diritto privato, soggetto a controllo pubblico, denominato

"FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI -

SCUOLA DELL'INFANZIA - BUSSOLENGO".

o più brevemente denominata "Fondazione Mons. A. Bacilieri".

**Art. 2 - Origine e motivi della costituzione  
della Fondazione**

1. La Fondazione Mons. A. Bacilieri, con sede legale in Bussolengo - Piazza Bacilieri n. 4 ed avente durata illimitata, trae origine dalle disposizioni contenute nell'atto di donazione modale del Reverendo Parroco Mons. Angelo Bacilieri, con il quale ebbe a donare al Comune di Bussolengo, con atto in data 23 dicembre 1926 a ministero Notaio Battisti dott. Agostino, una proprietà immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati di Bussolengo sez. A - foglio II - mappali 137 -138 - 142 143, donazione preventivamente accettata con delibera del Podestà n. 34 del 22 ottobre 1926, resa esecutiva con visto prefettizio n. 21698 del 4 dicembre 1926.
2. Detta donazione è stata effettuata alle espresse condizioni che "i beni donati venissero in perpetuo destinati ad uso e beneficio dell'Asilo Infantile di Bussolengo ... che istitutrici fossero le Ancelle di Carità o altre suore scelte di intelligenza con il Vescovo di Verona e che la Direzione Spirituale fosse affidata al Parroco pro tempore di Bussolengo".
3. Dal 1926 fino all'anno scolastico 1991-92, la Scuola Materna è stata gestita direttamente dal Comune; successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27 luglio 1992, in esecuzione dell'art. 22 della Legge 142/90, è stata costituita la Istituzione Comunale "Scuola Materna A. Bacilieri" quale forma gestionale del servizio scuola materna erogato dal Comune in ossequio alla donazione del Reverendo mons. Bacilieri.
4. Oggi, i motivi che hanno spinto il Comune e le due Parrocchie a costituire la Fondazione, sono da ricercare in una maggiore autonomia organizzativa, didattica, decisionale e patrimoniale rispetto alla Istituzione, il tutto nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, in ottemperanza alla vigente legislazione civile in materia di donazioni modali, nonché in applicazione alle vigenti leggi in materia di istruzione e scuola per l'infanzia.

**Art. 3 - Scopi della Fondazione**

1. La Fondazione, che svolge la propria attività nel territorio del Comune di Bussolengo e dei Comuni limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Veneto, ha i seguenti scopi:
  - a. continuare a dare esecuzione alla volontà del Reverendo Mons. A.

Bacilieri e conseguentemente mantenere, incrementare, e

qualificare, l'erogazione del primario servizio di formazione - educazione istruzione all'infanzia favorendone la crescita fisica, intellettuale e sociale, morale e religiosa nella concezione cristiana della vita in una visione del bambino quale soggetto attivo impegnato in un processo di integrazione con i pari e gli adulti, l'ambiente e la cultura, a ciò integrando l'opera della famiglia;

b. realizzare e gestire il servizio di educazione ed istruzione e cura dell'infanzia con riferimento ai bambini (da 01 a 06 anni) residenti nel territorio di Bussolengo e nei Comuni limitrofi;

c. erogare servizi di educazione ed istruzione, cura ed assistenza all'infanzia e di integrazione della stessa;

d. erogare servizi di assistenza alla famiglia nel sostegno all'educazione ed istruzione dell'infanzia.

#### Art. 4 - Attuazione degli scopi socio-assistenziali

1. Gli scopi di cui all'art. 3, vengono perseguiti mediante:

a. utilizzazione e destinazione diretta del patrimonio immobiliare di proprietà, per l'esercizio di attività di educazione ed istruzione degli infanti da 01 a 06 anni;

b. gestione diretta della scuola dell'infanzia secondo le vigenti normative in materia scolastica, attesa la acquisita parità (decr. Regione Veneto);

c. erogazione di servizi integrati di cura e formazione per l'infanzia a sostegno delle famiglie e di concerto con le medesime;

d. attuazione di ogni forma di integrazione e promozione delle categorie deboli e non abbienti;

e. attuazione ed erogazione del servizio pubblico di educazione ed istruzione all'infanzia, a mezzo di apposita Convenzione di servizio da stipulare con il Comune di Bussolengo;

f. l'affidamento della direzione religiosa e vigilanza nella erogazione del servizio educativo ai Parroci, nel rispetto dell'originario intento di Mons. Bacilieri.

#### Art. 5 - Funzionamento dei servizi ed attività educative e di istruzione.

1. Le norme per la fruizione delle varie forme di intervento di cui all'art. 4, le modalità di funzionamento dei servizi ed i criteri per l'assegnazione dei contributi, sono stabilite con apposito regolamento interno.

2. La sussistenza dei requisiti per l'assistibilità può essere accertata dalla Fondazione anche con la collaborazione di altri enti od istituzioni operanti nel settore dell'istruzione e socio-assistenziale.

#### Art. 6 - Patrimonio della Fondazione

1. A seguito degli intervenuti mutamenti rispetto all'originario patrimonio immobiliare, oggetto della donazione effettuata dal Rev. Mons. Angelo Bacilieri, e preso atto che l'attuale patrimonio destinato alla Scuola dell'infanzia Mons. Bacilieri è quello risultante dalla dotazione della Istituzione Comunale, conferita integralmente nella Fondazione, richiamati i vincoli modali scaturenti dall'originario lascito, si precisa che il patrimonio della fondazione è co-

stituito dai seguenti beni:

· immobili: complesso immobiliare destinato a scuola dell'infanzia con annesso terreno di pertinenza, il tutto così censito:

Catasto dei Fabbricati del Comune di Bussolengo, foglio 13, mappali 671 sub. 1 e 671 sub. 3;

Catasto Terreni del Comune di Bussolengo, foglio 13, mappale 507, con la quota di comproprietà sugli enti comuni e di uso comune, ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civili, tra cui il mappale 671 sub. 4 (passaggio e centrale termica) ed il mappale 671 sub. 5 (passaggio);

· mobili: tutti gli arredi, le attrezzature e le dotazioni della scuola;

· fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000 (cinquantamila) di cui: Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Bussolengo;

Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Cristo Risorto di Bussolengo;

Euro 25.000 (venticinquemila) apportati dal Comune di Bussolengo;

· beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche, sempre che i beni siano espressamente destinati al raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

2. Si prevede espressamente che non potrà essere costituito nessun vincolo di natura reale, a titolo di garanzia o a qualsiasi altro titolo in grado di incidere sul valore del bene immobile oggetto del conferimento.

#### Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore.

#### Art. 8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione Mons. Angelo Bacilieri è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che vengono così nominati dai soci fondatori:

- tre dal Sindaco del Comune di Bussolengo, di cui uno scelto fra una terna proposta dai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia;
- uno dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore;
- uno dalla Parrocchia di Cristo Risorto.

2. Spetta al Sindaco del Comune di Bussolengo nominare il Presidente scegliendolo fra i tre componenti di sua nomina.

3. I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e scadono allo scadere dell'Amministrazione.

4. Possono essere confermati per un solo secondo mandato. I componenti nominati in surrogazione di Consiglieri cessati anzitempo dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica questi ultimi.

5. Il membro nominato dal Sindaco del Comune di Bussolengo tra i

genitori dei bambini frequentanti, rimane in carica per il tempo di frequenza del figlio/a.

6. Solo in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta, durerà fino al termine dell'attuale Amministrazione e di quella che sarà eletta con le elezioni amministrative del 2008 (duemilaotto).

Il Sindaco sceglierà il Consigliere tra i tre rappresentanti dei genitori nominati per il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, sempre che abbiano ancora i figli frequentanti la scuola; in caso contrario i genitori dovranno proporre una nuova terna di nomi.

#### Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. nomina, nella sua prima seduta, il Vice Presidente;
- b. delibera la decadenza dei Consiglieri che, immotivatamente, non partecipino a tre sedute consecutive e dispone la loro surroga;
- c. nomina il Direttore che svolgerà, in mancanza del Segretario, anche le funzioni di quest'ultimo;
- d. promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- e. approva i regolamenti di amministrazione, i regolamenti interni dei servizi e per il personale;
- f. approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- g. nomina, sospende e licenzia i dipendenti;
- h. delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione ed il suo regolare funzionamento ed esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge all'Ente stesso;
- i. nomina il revisore dei conti.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri non spettano indennità essendo le cariche gratuite. Competono, invece, il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti delle rispettive funzioni.

#### Art. 10 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a. rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti con i terzi;
- b. convoca e presiede le adunanze e cura, unitamente al Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- c. sovrintende agli uffici della Fondazione;
- d. adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, ivi compresi quelli riguardanti la sospensione cautelare dei dipendenti, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione per la ratifica in adunanza da convocarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento;
- e. tiene i libri ed i registri dell'Ente, qualora non sia nominato un segretario.

#### Art. 11 - Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente può affidare al Vice Presidente alcune sue attribuzioni od incarichi speciali.
3. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, svolge le funzioni previste dall'art. 10 il Consigliere

100 - 52

più anziano di età.

#### Art. 12 - Funzioni dei Consiglieri

1. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dai Consiglieri secondo una apposita regolamentazione che ne determina le attribuzioni.
2. I Consiglieri hanno funzioni propositive e preparatorie e le relative determinazioni sono prive di rilevanza se non fatte proprie nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio può attribuire deleghe ai consiglieri, su specifiche materie da definire di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### Art. 13 - Funzioni del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione non vincolante dei Parroci, ed è scelto tra gli insegnanti che operano all'interno della scuola.
2. Il Direttore dà esecuzione alle linee programmatiche dell'Ente con riferimento all'attuazione degli indirizzi educativi e didattici della scuola.
3. Coordina il Collegio Docenti, composto da tutto il corpo docente della scuola dell'infanzia Mons. Bacilieri.
4. Egli ha il compito di predisporre e di dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa della scuola, sentito il Collegio docenti, nel rispetto delle linee guida dell'originario fondatore Mons. Angelo Bacilieri e degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14 - Segretario

1. Il Segretario, ove eventualmente nominato, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio, e la loro esecuzione e coadiuva il Presidente ed il Direttore nelle loro funzioni.
2. Tiene i libri ed i registri dell'Ente.
3. La carica di Segretario è gratuita. Allo stesso spetta solo il rimborso delle spese incontrate per gli adempimenti delle rispettive funzioni.

#### Art. 15 - Revisore dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 2403, 1° comma del Codice Civile, l'Organo di controllo della Fondazione è il Revisore dei Conti ed esercita le funzioni previste dall'articolo stesso.
2. Il Revisore dura in carica per 3 (tre) anni, a partire dalla data del suo insediamento.
3. Alla scadenza rimane, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Revisore.
4. Il Revisore predispone la relazione annuale sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e procede alle verifiche trimestrali di cassa, nonché, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

#### Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si definiscono ordinarie le sedute che, nelle epoche stabilite dalla legge, comportano l'approvazione del Bilancio di previsione e

del Conto Consuntivo.

3. Si definiscono straordinarie le sedute che si svolgono abitualmente una volta al mese.

4. Si definiscono d'urgenza quelle sedute promosse nei casi di bisogno urgente sia dal Presidente, sia su domanda scritta di almeno due Consiglieri, nonché da almeno uno dei fondatori dell'Ente.

#### Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante lettera o forme equipollenti (posta certificata - fax), che dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per le sedute ordinarie e almeno 4 (quattro) giorni prima per le sedute straordinarie.

2. Nei casi di urgenza, i termini suddetti sono ridotti a non meno di 24 (ventiquattro) ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telex o telefax.

3. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 18 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Solo nei casi di approvazione del Bilancio, del Conto Consuntivo e per le modifiche statutarie, le deliberazioni sono valide solo se adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### Art. 19 - Svolgimento delle sedute e verbalizzazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la validità della seduta, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti la qualità morale delle persone.

3. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario nel loro testo integrale entro 8 (otto) giorni dalla seduta e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

#### Art. 20 - Personale

1. Per la gestione delle attività educative, la Fondazione si avvale di personale qualificato che condivida le linee guida dell'Ente e ne favorisca l'attuazione pur nel rispetto delle differenti sensibilità.

2. La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento organico del personale dipendente.

3. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella che risulta dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e di settore.

4. Il Consiglio di Amministrazione non può sottoscrivere accordi

sindacali aziendali senza la preventiva valutazione delle conseguenze derivanti sulla gestione economica e sui servizi agli utenti.

#### Art. 21 - Piano Offerta Formativa

1. Il Piano Offerta Formativa è il documento in cui vengono illustrate le linee distintive, l'ispirazione culturale-pedagogica, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa della scuola; viene predisposto dal Direttore, in collaborazione con il Collegio Docenti e viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro tre mesi dal suo insediamento ed è aggiornato annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

2. Il Piano Offerta Formativa precisa gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività di istruzione, socio-assistenziale ed educativa ed i metodi per realizzarli, il tutto nel rispetto dei principi fondamentali della Fondazione e della disciplina regolata dalla apposita Convenzione per la gestione del Servizio stipulata tra il Comune di Bussolengo e la Fondazione.

#### Art. 22 - Criteri di gestione

1. La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di gestione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi quelli riguardanti l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3.

#### Art. 23 - Finanza, contabilità, tesoreria e cassa

1. Per la finanza e contabilità si applicano le norme vigenti in materia anche con riferimento alle leggi speciali per Fondazioni ed enti No Profit, e relativi regolamenti, nonché, in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventari, bilanci, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro.

2. Il servizio di esazione e di cassa è svolto, di regola, dal tesoriere comunale o da Ente all'uopo abilitato con il quale la Fondazione abbia stipulato apposito contratto - convenzione.

#### Art. 24 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

3. Entro il 30 (trenta) aprile, il Consiglio di Amministrazione adotta il conto consuntivo, relativo all'anno precedente, anch'esso corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

#### Art. 25 - Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, o di chi ne fa le veci.

#### Art. 26 - Estinzione

1. Ai sensi dell'art. 27 del C.C., la Fondazione si estinguerà nel momento in cui non potrà più perseguire gli scopi per i quali è stata creata.

#### Art. 27 - Liquidazione

Mott. di previsione

30 aprile 2000

1. Ai sensi dell'art. 30 del C.C., in caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio dovrà tornare nella disponibilità del Comune di Bussolengo che ha effettuato l'apporto, nel pieno rispetto della volontà espressa nell'atto di donazione del Rev. Mons. Angelo Bacilieri; in caso di passività queste saranno saldate utilizzando e/o liquidando dapprima il patrimonio acquisito successivamente alla costituzione della Fondazione e solo per l'eventuale residuo passivo con il patrimonio originario per quanto necessita, devolvendo l'esubero attivo al Comune.

**Art. 28 - Entrata in vigore**

1. L'Atto di Fondazione ed il presente Statuto avranno efficacia il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Veneto, con il quale la Fondazione Mons. Bacilieri acquisterà la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 29 - Disposizione finale**

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Firmato: Alviano Mazzi

Firmato: d.Piergiorgio Soardo

Firmato: Costa d.Giorgio

Firmato: Giovanni Lavagnoli

Firmato: Maurizio Marino Notaio

Copia conforme all'originale composta

da 52 fogli.

Verona, 14 maggio 2008



*Renzo Piro*

ALLEGATO " 13  
all'atto n. 16523"  
di raccolta.

STATUTO.

Art. 1 - Natura dell'atto di Fondazione

1. L'Atto di Fondazione, regolato dagli artt. 14 - 35 del Codice Civile, è atto unilaterale con il quale il Comune di Bussolengo, di concerto con le Parrocchie di Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto, promuovono la costituzione di un Ente di diritto privato, soggetto a controllo pubblico, denominato

"FONDAZIONE MONS. ANGELO BACILIERI -  
SCUOLA DELL'INFANZIA - BUSSOLENGO".

o più brevemente denominata "Fondazione Mons. A. Bacilieri".

Art. 2 - Origine e motivi della costituzione  
della Fondazione

1. La Fondazione Mons. A. Bacilieri, con sede legale in Bussolengo - Piazza Bacilieri n. 4 ed avente durata illimitata, trae origine dalle disposizioni contenute nell'atto di donazione modale del Reverendo Parroco Mons. Angelo Bacilieri, con il quale ebbe a donare al Comune di Bussolengo, con atto in data 23 dicembre 1926 a ministero Notaio Battisti dott. Agostino, una proprietà immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati di Bussolengo sez. A - foglio II - mappali 137 -138 - 142 143, donazione preventivamente accettata con delibera del Podestà n. 34 del 22 ottobre 1926, resa esecutiva con visto prefettizio n. 21698 del 4 dicembre 1926.


2. Detta donazione è stata effettuata alle espresse condizioni che "i beni donati venissero in perpetuo destinati ad uso e beneficio dell'Asilo Infantile di Bussolengo ... che istitutrici fossero le Ancelle di Carità o altre suore scelte di intelligenza con il Vescovo di Verona e che la Direzione Spirituale fosse affidata al Parroco pro tempore di Bussolengo".

3. Dal 1926 fino all'anno scolastico 1991-92, la Scuola Materna è stata gestita direttamente dal Comune; successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27 luglio 1992, in esecuzione dell'art. 22 della Legge 142/90, è stata costituita la Istituzione Comunale "Scuola Materna A. Bacilieri" quale forma gestionale del servizio scuola materna erogato dal Comune in ossequio alla donazione del Reverendo mons. Bacilieri.

4. Oggi, i motivi che hanno spinto il Comune e le due Parrocchie a costituire la Fondazione, sono da ricercare in una maggiore autonomia organizzativa, didattica, decisionale e patrimoniale rispetto alla Istituzione, il tutto nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, in ottemperanza alla vigente legislazione civile in materia di donazioni modali, nonché in applicazione alle vigenti leggi in materia di istruzione e scuola per l'infanzia.

Art. 3 - Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, che svolge la propria attività nel territorio del Comune di Bussolengo e dei Comuni limitrofi e co-



munque nell'ambito territoriale della Regione Veneto, ha i seguenti scopi:

- a. continuare a dare esecuzione alla volontà del Reverendo Mons. A. Bacilieri e conseguentemente mantenere, incrementare, e qualificare, l'erogazione del primario servizio di formazione - educazione istruzione all'infanzia favorendone la crescita fisica, intellettuale e sociale, morale e religiosa nella concezione cristiana della vita in una visione del bambino quale soggetto attivo impegnato in un processo di integrazione con i pari e gli adulti, l'ambiente e la cultura, a ciò integrando l'opera della famiglia;
- b. realizzare e gestire il servizio di educazione ed istruzione e cura dell'infanzia con riferimento ai bambini (da 01 a 06 anni) residenti nel territorio di Bussolengo e nei Comuni limitrofi;
- c. erogare servizi di educazione ed istruzione, cura ed assistenza all'infanzia e di integrazione della stessa;
- d. erogare servizi di assistenza alla famiglia nel sostegno all'educazione ed istruzione dell'infanzia.

**Art. 4 - Attuazione degli scopi socio-assistenziali**

1. Gli scopi di cui all'art. 3, vengono perseguiti mediante:
  - a. utilizzazione e destinazione diretta del patrimonio immobiliare di proprietà, per l'esercizio di attività di educazione ed istruzione degli infanti da 01 a 06 anni;
  - b. gestione diretta della scuola dell'infanzia secondo le vigenti normative in materia scolastica, attesa la acquisita parità (decr. Regione Veneto);
  - c. erogazione di servizi integrati di cura e formazione per l'infanzia a sostegno delle famiglie e di concerto con le medesime;
  - d. attuazione di ogni forma di integrazione e promozione delle categorie deboli e non abbienti;
  - e. attuazione ed erogazione del servizio pubblico di educazione ed istruzione all'infanzia, a mezzo di apposita Convenzione di servizio da stipulare con il Comune di Bussolengo;
  - f. l'affidamento della direzione religiosa e vigilanza nella erogazione del servizio educativo ai Parroci, nel rispetto dell'originario intento di Mons. Bacilieri.

**Art. 5 - Funzionamento dei servizi ed attività educative e di istruzione.**

1. Le norme per la fruizione delle varie forme di intervento di cui all'art. 4, le modalità di funzionamento dei servizi ed i criteri per l'assegnazione dei contributi, sono stabilite con apposito regolamento interno.
2. La sussistenza dei requisiti per l'assistibilità può essere accertata dalla Fondazione anche con la collaborazione di altri enti od istituzioni operanti nel settore dell'istruzione e socio-assistenziale.

**Art. 6 - Patrimonio della Fondazione**

1. A seguito degli intervenuti mutamenti rispetto all'originario patrimonio immobiliare, oggetto della donazione effettuata dal Rev. Mons. Angelo Bacilieri, e preso atto che l'attuale patrimonio destinato alla Scuola dell'infanzia Mons. Bacilieri è quello risultante dalla dotazione della Istituzione Comunale, conferita integralmente nella Fondazione, richiamati i vincoli modali scaturenti dall'originario lascito, si precisa che il patrimonio della fondazione è costituito dai seguenti beni:

. immobili: complesso immobiliare destinato a scuola dell'infanzia con annesso terreno di pertinenza, il tutto così censito:

Catasto dei Fabbricati del Comune di Bussolengo, foglio 13, mappali 671 sub. 1 e 671 sub. 3;

Catasto Terreni del Comune di Bussolengo, foglio 13, mappale 507,

con la quota di comproprietà sugli enti comuni e di uso comune, ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civile, tra cui il mappale 671 sub. 4 (passaggio e centrale termica) ed il mappale 671 sub. 5 (passaggio);

. mobili: tutti gli arredi, le attrezzature e le dotazioni della scuola;

. fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000 (cinquantamila) di cui:

Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Bussolengo;

Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) apportati dalla Parrocchia Cristo Risorto di Bussolengo;

Euro 25.000 (venticinquemila) apportati dal Comune di Bussolengo;

. beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche, sempre che i beni siano espressamente destinati al raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

2. Si prevede espressamente che non potrà essere costituito nessun vincolo di natura reale, a titolo di garanzia o a qualsiasi altro titolo in grado di incidere sul valore del bene immobile oggetto del conferimento.

#### Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore.

#### Art. 8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione Mons. Angelo Bacilieri è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che vengono così nominati dai soci fondatori:

- tre dal Sindaco del Comune di Bussolengo, di cui uno scelto fra una terna proposta dai genitori dei bambini frequen-

tanti la scuola dell'infanzia;

- uno dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore;

- uno dalla Parrocchia di Cristo Risorto.

2. Spetta al Sindaco del Comune di Bussolengo nominare il Presidente scegliendolo fra i tre componenti di sua nomina.

3. I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e scadono allo scadere dell'Amministrazione.

4. Possono essere confermati per un solo secondo mandato. I componenti nominati in surrogazione di Consiglieri cessati anzitempo dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica questi ultimi.

5. Il membro nominato dal Sindaco del Comune di Bussolengo tra i genitori dei bambini frequentanti, rimane in carica per il tempo di frequenza del figlio/a.

6. Solo in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta, durerà fino al termine dell'attuale Amministrazione e di quella che sarà eletta con le elezioni amministrative del 2008 (duemilaotto).

Il Sindaco sceglierà il Consigliere tra i tre rappresentanti dei genitori nominati per il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, sempre che abbiano ancora i figli frequentanti la scuola; in caso contrario i genitori dovranno proporre una nuova terna di nomi.

#### Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a. nomina, nella sua prima seduta, il Vice Presidente;

b. delibera la decadenza dei Consiglieri che, immotivatamente, non partecipino a tre sedute consecutive e dispone la loro surroga;

c. nomina il Direttore che svolgerà, in mancanza del Segretario, anche le funzioni di quest'ultimo;

d. promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

e. approva i regolamenti di amministrazione, i regolamenti interni dei servizi e per il personale;

f. approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

g. nomina, sospende e licenzia i dipendenti;

h. delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione ed il suo regolare funzionamento ed esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge all'Ente stesso;

i. nomina il revisore dei conti.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri non spettano indennità essendo le cariche gratuite. Competono, invece, il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti delle rispettive funzioni.

#### Art. 10 - Funzioni del Presidente


1. Il Presidente:

a. rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti con i terzi;

b. convoca e presiede le adunanze e cura, unitamente al Se-

*d. Pierangelo Scavotto*  
*Conte dell'...*  
*...*

*Giuseppe...*  
*...*  
*TESTE*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

gretario, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

- c. sovrintende agli uffici della Fondazione;
- d. adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, ivi compresi quelli riguardanti la sospensione cautelare dei dipendenti, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione per la ratifica in adunanza da convocarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento;
- e. tiene i libri ed i registri dell'Ente, qualora non sia nominato un segretario.

#### Art. 11 - Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente può affidare al Vice Presidente alcune sue attribuzioni od incarichi speciali.
3. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, svolge le funzioni previste dall'art. 10 il Consigliere più anziano di età.

#### Art. 12 - Funzioni dei Consiglieri

1. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dai Consiglieri secondo una apposita regolamentazione che ne determina le attribuzioni.
2. I Consiglieri hanno funzioni propositive e preparatorie e le relative determinazioni sono prive di rilevanza se non fatte proprie nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio può attribuire deleghe ai consiglieri, su specifiche materie da definire di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### Art. 13 - Funzioni del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione non vincolante dei Parroci, ed è scelto tra gli insegnanti che operano all'interno della scuola.
2. Il Direttore dà esecuzione alle linee programmatiche dell'Ente con riferimento all'attuazione degli indirizzi educativi e didattici della scuola.
3. Coordina il Collegio Docenti, composto da tutto il corpo docente della scuola dell'infanzia Mons. Bacilieri.
4. Egli ha il compito di predisporre e di dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa della scuola, sentito il Collegio docenti, nel rispetto delle linee guida dell'originario fondatore Mons. Angelo Bacilieri e degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14 - Segretario

1. Il Segretario, ove eventualmente nominato, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio, e la loro esecuzione e coadiuva il Presidente ed il Direttore nelle loro funzioni.
2. Tiene i libri ed i registri dell'Ente.
3. La carica di Segretario è gratuita. Allo stesso spetta

solo il rimborso delle spese incontrate per gli adempimenti delle rispettive funzioni.

#### Art. 15 - Revisore dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 2403, 1° comma del Codice Civile, l'Organo di controllo della Fondazione è il Revisore dei Conti ed esercita le funzioni previste dall'articolo stesso.
2. Il Revisore dura in carica per 3 (tre) anni, a partire dalla data del suo insediamento.
3. Alla scadenza rimane, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Revisore.
4. Il Revisore predispose la relazione annuale sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e procede alle verifiche trimestrali di cassa, nonché, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

#### Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si definiscono ordinarie le sedute che, nelle epoche stabilite dalla legge, comportano l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
3. Si definiscono straordinarie le sedute che si svolgono abitualmente una volta al mese.
4. Si definiscono d'urgenza quelle sedute promosse nei casi di bisogno urgente sia dal Presidente, sia su domanda scritta di almeno due Consiglieri, nonché da almeno uno dei fondatori dell'Ente.

#### Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante lettera o forme equipollenti (posta certificata - fax), che dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per le sedute ordinarie e almeno 4 (quattro) giorni prima per le sedute straordinarie.
2. Nei casi di urgenza, i termini suddetti sono ridotti a non meno di 24 (ventiquattro) ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telex o telefax.
3. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 18 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Solo nei casi di approvazione del Bilancio, del Conto Consuntivo e per le modifiche statutarie, le deliberazioni sono valide solo se adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### Art. 19 - Svolgimento delle sedute e verbalizzazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la validità della seduta, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
2. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti la qualità morale delle persone.
3. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario nel loro testo integrale entro 8 (otto) giorni dalla seduta e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

#### Art. 20 - Personale

1. Per la gestione delle attività educative, la Fondazione si avvale di personale qualificato che condivida le linee guida dell'Ente e ne favorisca l'attuazione pur nel rispetto delle differenti sensibilità.
2. La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento organico del personale dipendente.
3. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella che risulta dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e di settore.
4. Il Consiglio di Amministrazione non può sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva valutazione delle conseguenze derivanti sulla gestione economica e sui servizi agli utenti.

#### Art. 21 - Piano Offerta Formativa

1. Il Piano Offerta Formativa è il documento in cui vengono illustrate le linee distintive, l'ispirazione culturale-pedagogica, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa della scuola; Viene predisposto dal Direttore, in collaborazione con il Collegio Docenti e viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro tre mesi dal suo insediamento ed è aggiornato annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico.
2. Il Piano Offerta Formativa precisa gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività di istruzione, socio-assistenziale ed educativa ed i metodi per realizzarli, il tutto nel rispetto dei principi fondamentali della Fondazione e della disciplina regolata dalla apposita Convenzione per la gestione del Servizio stipulata tra il Comune di Bussolengo e la Fondazione.

#### Art. 22 - Criteri di gestione

1. La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di gestione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi quelli riguardanti l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3.

#### Art. 23 - Finanza, contabilità, tesoreria e cassa

1. Per la finanza e contabilità si applicano le norme vigenti in materia anche con riferimento alle leggi speciali per Fondazioni ed enti No Profit, e relativi regolamenti, nonché, in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventari, bilanci, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro.

2. Il servizio di esazione e di cassa è svolto, di regola, dal tesoriere comunale o da Ente all'uopo abilitato con il quale la Fondazione abbia stipulato apposito contratto - convenzione.

#### Art. 24 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

3. Entro il 30 (trenta) aprile, il Consiglio di Amministrazione adotta il conto consuntivo, relativo all'anno precedente, anch'esso corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

#### Art. 25 - Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scari- co per il tesoriere se non sono muniti della firma del Pre- sidente, o di chi ne fa le veci.

#### Art. 26 - Estinzione

1. Ai sensi dell'art. 27 del C.C., la Fondazione si estin- guerà nel momento in cui non potrà più perseguire gli scopi per i quali è stata creata.

#### Art. 27 - Liquidazione

1. Ai sensi dell'art. 30 del C.C., in caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio dovrà tornare nella disponi- bilità del Comune di Bussolengo che ha effettuato l'apporto; in caso di passività queste saranno saldate utilizzando e/o liquidando dapprima il patrimonio acquisito successivamente alla costituzione della Fondazione e solo per l'eventuale residuo passivo con il patrimonio originario per quanto ne- cessita, devolvendo l'esubero attivo al Comune.

#### Art. 28 - Entrata in vigore

1. L'Atto di Fondazione ed il presente Statuto avranno effi- cacia il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Vene- to, con il quale la Fondazione Mons. Bacilieri acquisterà la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 29 - Disposizione finale

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigen- ti.

*Stefano Scardo*  
Costa d'Arg.

*Stefano Scardo*  
Costa d'Arg.




*Stefano Scardo*  
*Costa d'Arg.*  
TESTE

*Stefano Scardo*  
*Costa d'Arg.*

Gianni Tommasini TESTE

licenziatari TESTE

Renzo



INOW  
I  
del I  
to

Data di emissione: 13/01/1994 - Data: 12/02/2008 - n. VR0057861 - Richiedente: MARINO



67